

24 settembre 1947

ALLA REV/ma COMMISSIONE PER L' ESAME E LO STUDIO  
DEI FATTI DI GHIAIE

PRESSO LA CURIA VESCOVILE DI

B E R G A M O

Sull'esposto fatto proprio dalla Rev/ma Commissione di cui mi è stata data comunicazione con lettera del Rev/mo Can. G. B. Magoni, 17 sett. 1947, si possono fare le osservazioni seguenti:

1) La Rev/ma Commissione in base ai decreti vescovili 28/10/1944 e 8/5/1947 ha il compito di eseguire "l'esame dal punto di vista teologico" dei fatti di Chiaie, il che significa che deve compiere sopra di essi uno studio di carattere teologico. Tale studio non può essere compiuto però in modo esauriente e completo senza un lavoro previo di accertamento che stabilisca in modo preciso e certo quelli che l'esposto ha voluto chiamare "i fatti - base".

Tale accertamento, stando al decreto vescovile 8/5/1947, doveva essere fatto dal Tribunale istruttorio, al quale lo stesso decreto faceva obbligo di procedere "nei suoi atti a norma di diritto applicando ai singoli atti, secondo la loro natura, sia le norme procedurali comuni, sia quelle proprie delle cause di beatificazione", e ciò conseguentemente alla premessa-base dello stesso decreto, nella quale si dice essere emersa "la necessità di una istruttoria più accurata, da compiersi sia sottoponendo ad opportuni interrogatori la bambina Adelaide Roncalli ed altre persone che possono portare maggior luce sui fatti, sia procedendo ad esami e perizie tecniche intorno alle guarigioni che si affermano ottenute in relazione alle presunte apparizioni della Madonna".

Il Tribunale invece si accontentò di interrogare la bambina e poche altre persone, e poi chiuse l'istruttoria dichiarando che in base a quanto era emerso dagli interrogatori esperiti riteneva non esservi più serio fondamento per ulteriori indagini sulle asserite apparizioni e visioni.

Questa conclusione impugnata dalla Difesa e dichiarata inaccettabile e inconfirmabile dalla stessa per moltissime gravi ragioni, come risulta dall'esposto, è stata invece di fatto accettata e confermata dalla Rev/ma Commissione (corpo giudicante) per lo studio teologico dei fatti di Chiaie. Così che allo studio della Rev/ma Commissione venivano a mancare in gran parte quelli che nell'esposto sono chiamati "i fatti-base".

2) Se infatti la procedura di questo esame doveva essere in analogia con quella delle cause di beatif. e canon. bisognava tenere presente che questa è dal C.J.C. nettamente divisa in due fasi successive: processo informativo ordinario (di competenza degli Ordinari) e processo apostolico (di esclusiva competenza della Santa Sede).

Il processo informativo ordinario ha lo scopo di accertare giuridicamente i "fatti-base" (istruttoria generale).

Il processo apostolico ha lo scopo di discutere sull'istruttoria rappresentata dal processo informativo ordinario, sulle virtù e poi sui miracoli, per preparare il giudizio, che, in definitiva, spetta al Sommo Pontefice.

Or: a quale fonte il processo apostolico attinge i miracoli da discutere dopo l'approvazione delle virtù? Dal processo informativo ordinario, che il C.J.C. (can. 2038, par. 2) intitola "super fama sanctorum, virtutum in genere vel martyrii, causas martyrii et miraculorum".

E Benedetto XIV della fama sanctorum scrive che "nihil aliud est quam estimatio seu communis opinio de puritate et integritate vitae, et de virtutibus... nec non de miraculis... servorum Dei intercessione a Deo patratis..." (De Canon. Sanot. l. 2. c. 39, n. 7)

Nei processi informativi ordinari della nostra Santa Cabrini e del Servo di Dio Vincenzo Grossi celebratisi qui (1928 e 1947) sotto la direzione di un avvocato della S.C. dei Riti si è compiuto anche l'esame canonico dei miracoli.

Donde ne segue che i "fatti-base" che devono emergere dal processo informativo ordinario, e quindi per analogia anche dall'istruttoria del Tribunale eretico l'8/8/1947, sono costituiti non solo dalle virtù, (apparizioni, ecc.), ma anche dai miracoli.

E ciò tanto più nel nostro caso, in quanto nella storia di Chiaie le asserite apparizioni, ecc. costituiscono una unità inscindibile con il complesso miracoloso concomitante. E questo al punto che, se si trascura questo complesso, quella storia si riduce ad una così miserevole vicenda, della quale non vale la pena di occuparsi neppure con la più comune attenzione.

Se dunque l'analogia vale qualche cosa, i "fatti-base" per lo studio della Rev/ma Commissione sono apparizioni, ecc. e miracoli.

Donde appare chiaro che l'errore di metodo imputato alla Rev/ma Commissione non è una fantasia della Difesa, ma è purtroppo una realtà innegabile, che non solo non ammette rettifiche, ma è anche confessata dallo stesso esposto che la Rev/ma Commissione ha fatto proprio, nel quale si dice: "In altre parole: un giudizio decisamente negativo sui fatti-base dispenserebbe certo - a mio avviso - dall'ulteriore esame sui miracoli".

Il testo di Benedetto XIV citato nell'esposto si riferisce evidentemente alla fase discussionale e pregiudiziale dei processi di beat. e canon., cioè ai processi apostolici, tanto è vero che il C.J.C. solo quando tratta di questi usa il termine di Benedetto XIV "discussio".

La Difesa non ignorava tutto questo quando nella sua relazione aggiornativa (pag. 126, n. 4 tra parentesi) suggeriva di seguire nella nuova indagine giudiziale che proponeva sui fatti di Chiaie la procedura dei processi ordinari di beat. e canon.

3) Non è detto che nel corso di un processo informativo ordinario non emergano testimonianze non o meno favorevoli alla fama di santità del Servo di Dio di cui si tratta. Quante volte anzi ciò avviene!

Forse che per questo si omette l'esame dei miracoli, se ve ne sono? Affatto. Le difficoltà derivanti dalle testimonianze non positive o addirittura negative sono studiate nella discussione del processo informativo che si fa alla S.C. dei Riti e - se non sono decisive - vengono comunicate all'avvocato della causa per la spiegazione e soluzione.

Nessuna giustificazione quindi viene dalla analogia circa il metodo seguito persistentemente dalla Rev/ma Commissione, di escludere cioè dall'esame i miracoli connessi con le apparizioni perchè circa la realtà delle apparizioni sono emerse delle difficoltà, delle quali la più sconcertante è costituita dalle negazioni della bambina.

4) Se l'analogia "accertamento-processo informativo ordinario" corre facilmente, non si può dire altrettanto per la presunta analogia "studio della Commissione-processo apostolico". Se infatti bene si considerano le cose, si deve affermare che tra queste due attività da svolgersi sui "fatti-base" l'analogia non corre più per l'enorme e profonda differenza e dell'oggetto e della finalità.

Per questo la Difesa, mentre proponeva per il costituendo tribunale la procedura dei processi informativi ordinari, proponeva insieme (30/3/1947) la costituzione a lato di esso e alle sue dipendenze di una commissione peritale teologica (parallela a quella peritale scientifica) alla quale fossero demandati tutti gli atti completi del processo perchè compisse su di essi il suo studio di carattere teologico.

Nel processo apostolico infatti l'oggetto della discussione e del giudizio preparatorio è la santità in grado eroico di un uomo, il quale nei "fatti-base" ha il ruolo del protagenista. Occorrerà quindi in proposito una sexactissima virtutum discussio intorno ad esso, affinché la sua santità in grado eroico sia esaurientemente dimostrata attraverso le testimonianze umane ed esterne intorno all'intera sua esistenza terrena. Insomma, pur tenendo conto adeguato dell'opacità e meravigliosa della grazia, la santità, anche eroica, è pur sempre un fatto umano e che quindi deve poter essere provato esaurientemente e primariamente con mezzi umani.

UZZI UMANI.

Solo quando questa prova è raggiunta, agli effetti di quello che sarà il giudizio solenne che dovrà alla fine essere pronunciato, si ricorrerà alla testimonianza divina del miracolo, il quale qui ha ragione e valore di conferma.

La santità eroica di un Servo di Dio è infatti provata anche senza che intervenga il miracolo. Quanti servi di Dio hanno avuto la approvazione della loro santità eroica da parte della Chiesa! Ma la loro causa non è più progredita perchè non è intervenuta la conferma dei miracoli richiesti. Ma chi può dubitare seriamente per questo della santità eroica di essi?

Donde è chiaro che la conferma del miracolo è qui richiesta solo agli effetti della beatificazione e canonizzazione.

Ben diverso è invece l'oggetto dello studio di cui è investita la Rev/ma Commissione.

Qui il soggetto umano è, non il protagonista, ma il primo teste. L'oggetto vero e proprio di questo studio è la manifestazione soprannaturale che egli afferma essere avvenuta in questo e in quel modo, in queste e in quelle circostanze. Si tratta, in altri termini, di esaminare e studiare se egli dica il vero o no, se si sia ingannato o meno. Questo anzitutto.

Ma, supposto che sia stata dimostrata la sincerità piena e assoluta del veggente, la sua immunità da stati psicopatici e da suggestioni esterne, basterà ciò per ritenere che la manifestazione soprannaturale da lui affermata è realmente avvenuta? Niente affatto. Nessuno gli crederà, nè potrà ragionevolmente credergli, solo perchè egli è sincero e non si è ingannato.

Questo perchè quando il soprannaturale si manifesta porta con sé il segno inconfondibile del miracolo.

Nel caso nostro, quindi, ~~la~~ l'affermazione del teste non si sostiene da sé.

A sostenerla, a dimostrarne la oggettiva verità occorre il miracolo, e il miracolo che sia in rapporto reale o intenzionale con essa.

Qui dunque il miracolo non ha ragione di conferma, ma di prova.

E quando una affermazione di tal genere ha il suggello concomitante del miracolo, è da ritenersi vera anche se poi il veggente, per abuso della sua libera volontà umana, per influenze esterne naturali o preternaturali, (che Dio non è tenuto ad impedire miracolosamente) dovesse smentirla.

La eventuale negazione della affermazione potrà creare una difficoltà grave, sconcertante fin che si vuole, ma la concomitanza del miracolo assicura che tale difficoltà (proveniente da parte umana) è spiegabile o solvibile, e che col tempo, con opportune indagini ed osservazioni e relative deduzioni, si spiegherà o si risolverà.

Se così non fosse, non potremmo affermare che Deus inutilia opera non facit, (non fa miracoli a vuoto), che Dio non può contestare la menzogna e il soggettivo inganno, che, in ultima analisi, Dio non può indurci in inganno.

A differenziare inoltre assai più profondamente ancora lo studio di cui è investita la Rev/ma Commissione dal processo apostolico de beatif. et canon. sta la rispettiva finalità dell'uno e dell'altro.

Il processo di beatif. e canon. ha lo scopo di costruire la base sicura, dal punto di vista umano (dimostrazione della eroicità delle virtù) e dal punto di vista, per così dire, divino (conferma dei miracoli) per un giudizio definitivo (canonizzazione) che implica l'infallibilità del Sommo Pontefice, e che autorizza in tutta la Chiesa il Culto verso una umanissima creatura.

Lo studio dei fatti di Ghiate invece mira semplicemente a giudicare da parte del Vescovo "se si possa ragionevolmente ritenere per fede umana che a Ghiate è apparsa la Madonna" e, nel caso affermativo, a permettere sul luogo delle apparizioni il culto della Beatissima Vergina Maria, la quale ha già il diritto di essere speciali modo venerata ovunque.

E' quindi evidente che tra l'uno e l'altro giudizio, tra l'una e l'altra autorizzazione non si può neppure stabilire un paragone.

5) Dall'analogia di procedura di cui sopra è determinata come sopra, risulta pertanto che non è nè contro la prassi della Chiesa, nè una pretesa della Difesa

il "sostenere in linea di principio che un giudizio negativo sulla sostanza dei fatti non possa essere dato prima che siano stati presi in esame anche gli as-seriti miracoli" e il domandare che questo esame dei miracoli sia fatto nei mo-  
di e forme richiesteg e in conformità del decreto vescovile dell'8 maggio 1947,  
già sopra citato.

E siccome il predetto decreto vescovile impone di seguire per analogia anche  
che la procedura dei processi in genere, la Difesa oggi domanda formalmente che  
- prima che il corpo giudicante si pronunci - le si vogliano esporre per iscritto  
o le ragioni in forza delle quali Esso potrebbe essere indotto a un giudizio  
negativo. Finora infatti si è discusso quasi sempre a perditempo, senza che fos-  
se mai presentato alla Difesa - come si suole in ogni processo prima dell'asso-  
luzione o della condanna - un giudizio motivato e ragionato che corrisponda al-  
meno alla accusa.

6) Non posso infine sottacere che il fatto di avere designato un avvocato del  
le apparizioni - addotto nell'esposto come prova palmare che la Rev/ma Commis-  
sione non è incorsa nel grave errore di metodo imputatole dalla Difesa - non  
dimostra in proposito proprio nulla.

La lunga serie dei fatti e degli atteggiamenti altra volta segnalati sta  
non solo a dimostrare ben più efficacemente che l'errore di metodo è stato in-  
corso, ma anche che in esso si è persistito fin dal principio e si persiste  
tuttora.

E mi sia consentito in merito un altro rilievo: il voto favorevole alla de-  
signazione di un avvocato è stato dato dalla Rev/ma Commissione nella seduta  
del 12 dicembre 1945. La negazione della bambina era già avvenuta il 15 dicem-  
bre di quell'anno. Stando all'esposto si voleva dall'avvocato che "accumulasse  
in favore della autenticità dei fatti di Chiaie quanti fatti, e quindi miracoli  
gli fosse possibile". Ora: stando all'esposto (n.2) "la Commissione si riserva-  
naturalmente, di esaminare... con ordine" e cioè "in un primo tempo, la sostan-  
za dei fatti, ecc.... e solo in un secondo tempo (I) "i miracoli".

Dal che si deduce che fin dal momento in cui la Rev/ma Commissione dava il  
suo voto assumeva una posizione di riserva sull'esaminare o meno quei "dati, e  
quindi miracoli" che intendeva fossero raccolti dall'avvocato.

Ora io non so se sia cosa onesta impegnare una persona per un lavoro immenso  
quando si prevede la possibilità di non prenderlo neppure in esame, come non so  
se sia cosa leale il non preavvisarlo di questa possibilità.

Una cosa è comunque certa, ed è che se mi si fosse detto lealmente il meto-  
do che si intendeva seguire od anche se io avessi anche solo potuto concepire  
il dubbio della possibilità che il lavoro che accettavo di compiere correva la  
leale di non essere neppure preso in esame, non avrei certamente accettato una fa-  
tica tanto difficile, minuziosa, pesante, e - diciamolo pure - snervante per  
gli atteggiamenti della Rev/ma Commissione e del Rev/mo Tribunale, che per qua-  
si due anni ha assorbito tutte le mie energie, ha paralizzato la mia attività  
di predicazione e pubblicazioni, e ha ridotto di ritmo e di intensità le mie  
ordinarie attività.

Trascrivo ora letteralmente - e chiudo - il pensiero di un competente della  
Juris Romana: "Qualunque parere poi privato, anche di S.E. l'Assessore del S.  
Uffizio, non può avere peso alcuno nel giudizio decisivo dei fatti, soprattutto  
perchè la personalità citata certamente non ha vagliato tutti gli atti della  
questione, e quindi non entra affatto nella discussione. Di più dovrebbe risul-  
tare expressis verbis come sia stato interpellato il personaggio in parola e  
quale la risposta testuale.

Oggi, allo stato degli atti e dei fatti, solo la Commissione ed unicamente  
Essa è responsabile della sua decisione".

(I) e "qualora il primo esame si fosse concluso positivamente. La seconda ri-  
serva è autorizzata dal successivo testo e contesto dell'esposto.

L'esperienza mi insegna ormai, chiaramente che anche queste note della Difesa rimarranno completamente lettera morta per la Rev/ma Commissione. Alla quale, se, come tutto fa prevedere (giacchè mi si dice che costì sono pressochè di pubblico dominio le sue imminenti decisioni) - contrarius quibuscumque non obstantibus - pronuncierà e pubblicherà un giudizio negativo sui fatti di Ghisla, auguro ben di cuore, per il suo buon nome e prestigio, che il suo verdetto non venga dolentemente smentito dal Cielo, con tutte quelle conseguenze che non è tanto facile immaginare.

Prago la Rev/ma Commissione di voler gradire il mio devoto ossequio.

Lodi, 24 settembre 1947  
Festa di N.S. della Mercede

devotissimo

Fir.to Sao. Angelo Bramini